

Comunicazione 6/2020

**VIRUS COVID-19
INFORMATIVA AGLI ISCRITTI**

La diffusione del virus COVID-19, indubbiamente più rapida ed estesa di quanto ci si potesse inizialmente attendere, ha fra l'altro portato ad una correzione molto profonda dei prezzi dei titoli inclusi nei portafogli affidati ai Gestori finanziari del Fondo Pensione.

In tale situazione il Consiglio di Amministrazione del Fondo si è premurato di interpellare tutti i Gestori al fine di focalizzare l'eventuale opportunità/necessità di assumere, in deroga a quanto previsto nelle convenzioni sottoscritte con ciascuno, delle deliberazioni straordinarie finalizzate a consentire agli stessi lo svolgimento di azioni tattiche di mitigazione del rischio di portafoglio per fronteggiare la particolare fase di turbolenza dei mercati finanziari.

Informiamo tutti gli Associati che a seguito di tale iniziativa:

- a Candriam Luxembourg per il comparto Linea 1, ad Anima SGR per il comparto Linea 2 e ad Amundi SGR per il comparto Linea 5, il Fondo, dopo aver preso atto che la valutazione dagli stessi espressa in merito era nel senso di non avanzare richieste di modifica delle convenzioni in essere, ha comunicato di ritenere indispensabile che, nel pieno rispetto delle rispettive responsabilità e delle previsioni contrattuali, abbiano ad attuare tutte le iniziative necessarie a salvaguardare il valore del portafoglio ad essi affidato;
- con Eurizon capital SGR per il comparto Linea 3 si è concordato, a richiesta della stessa, che per il periodo di un mese a decorrere dal 18 marzo sono sospesi i limiti di Tracking Error Volatility (TEV) definiti in convenzione ("limite del 2,5% semestrale") e che, su richiesta del Gestore, tale periodo potrà essere consensualmente prorogato ovvero terminato in anticipo;
- con Azimut Capital Management SGR per il comparto Linea 4 - Azionaria:
 - si è concordato che per il periodo di un mese a decorrere dal 18 marzo sono sospesi i limiti di Tracking Error Volatility (TEV) definiti in convenzione ("limite del 6,5% semestrale") e che, su richiesta del Gestore, tale periodo potrà essere consensualmente prorogato ovvero terminato in anticipo;
 - si è convenuta, per lo stesso periodo temporale, la possibilità di diminuzione della percentuale minima investita di portafoglio azionario (ora stabilita al 60% in convenzione) al fine di consentire l'eventuale decremento della posizione azionaria netta con utilizzo di derivati a copertura sino al 40% e

FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME

sempre nel rispetto dei vincoli normativi sulla c.d. "leva finanziaria" (ai sensi dell'art. 4 del D.M. 2.9.2014, n. 166, "*Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse*");

- si è, infine, stabilito che, all'atto della cessazione di tali deroghe alla convenzione, le parti potranno definire un "grace period" per garantire l'eventuale riequilibrio nella composizione del portafoglio gestito e convenire la valutazione delle modifiche di cui ai punti precedenti, per consentire un corretto confronto del rendimento di portafoglio con il relativo parametro di riferimento, che sarà comunque effettuato ai fini di monitoraggio.

Milano, 31 marzo 2020